



**Ambito Territoriale C03**  
**Teano Capofila**



**REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE  
COMPARTECIPAZIONE UTENTI  
AL COSTO DEI SERVIZI**

*[Art.10 comma 2 lettera e) punto 2) L.R. 11/2007]*

# INDICE

<i>Art. 1 - Oggetto del Regolamento</i>	<i>pag. 3</i>
<i>Art. 2 - Ambito di applicazione</i>	<i>pag. 3</i>
<i>Art. 3 - Art. 2 sexies ISEE dei nuclei familiari con componenti con disabilità e ISEE Socio-Sanitario</i>	<i>pag. 3</i>
<i>Art. 4 – ISEE Sociosanitario</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Art. 5 – ISEE Sociosanitario-Residenze</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Art. 6 – Determinazione della quota di compartecipazione al costo delle prestazioni sociali</i>	<i>pag. 5</i>
<i>Art. 7 - Presentazione della domanda</i>	<i>pag. 5</i>
<i>Art. 8 – Controlli</i>	<i>pag. 6</i>
<i>Art. 9 - Accesso agli atti</i>	<i>pag. 6</i>
<i>Art. 10 - Durata del Regolamento</i>	<i>pag. 6</i>
<i>Art. 11 - Modifiche al Regolamento</i>	<i>pag. 6</i>
<i>Art. 12 - Norma finale</i>	<i>pag. 6</i>

In attuazione della Legge Quadro 8 novembre 2000 n.328, avente ad oggetto la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, pubblicata sulla G.U. n.265 del 13.11.2000, ed in conformità a quanto stabilito dalle linee di programmazione della Regione Campania per la Prima Annualità del III PSR 2016-2018, i Comuni dell'Ambito Territoriale C03, così come determinato dalla delibera G.R.C. n. 320/2012 e costituito dai *Comuni di Teano ente Capofila, Caianello, Cellole, Conca della Campania, Francolise, Galluccio, Marzano Appio, Mignano Monte Lungo, Pietravariano, Presenzano, Roccamonfina, Rocca D'Evandro, San Pietro Infine, Sessa Aurunca, Tora e Piccilli, Vairano Patenora* propongono ed approvano il seguente regolamento:

### **Art. 1 – Oggetto del Regolamento**

1. Il presente atto regola le modalità di determinazione della quota di compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni sociali agevolate e quelle socio-sanitarie integrate, erogate dall'Ambito Territoriale C03. A tal fine esso fa esplicito riferimento a quanto disposto dal DPCM n. 159 del 5 Dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni; Decreto 7 novembre 2014 del Ministero Del Lavoro e Delle Politiche Sociali; Articolo 2 sexies del Decreto Legge n. 42 del 29 Marzo 2016, convertito, con modificazioni, con la Legge n. 89 del 26 Maggio 2016.

### **Art. 2 – Ambito di applicazione**

1. Le norme del presente Regolamento si applicano a tutti i servizi e le prestazioni sociali a domanda individuale, nonché a quelle socio-sanitarie integrate, erogate dall'Ambito Territoriale C03. Al fine di ricevere la prestazione, il cittadino è obbligato alla presentazione e consegna della Certificazione ISEE in corso di validità al momento della richiesta.

### **Art. 3 – Art. 2 sexies ISEE dei nuclei familiari con componenti con disabilità e ISEE Socio-Sanitario**

Si riporta integralmente il testo dell'art. 2 sexies del Decreto Legge n. 42 del 29/03/2016, convertito, con modificazioni, con la L. n. 89 del 26/05/2016, per la parte qui rilevante, costituita dai commi 1, 2 e 3.

“1. Nelle more dell'adozione delle modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, volte a recepire le **sentenze del Consiglio di Stato, sezione IV, n. 00841, 00842 e 00838 del 2016**, nel calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare che ha tra i suoi componenti persone con disabilità o non autosufficienti, come definite dall'allegato 3 al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, anche ai fini del riconoscimento di prestazioni scolastiche agevolate, sono apportate le seguenti modificazioni: a) *sono esclusi dal reddito disponibile di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell'IRPEF; b) in luogo di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, lettere b), c) e d), del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, è applicata la maggiorazione dello 0,5 al parametro della scala di equivalenza di cui all'allegato 1 del predetto decreto n. 159 del 2013 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente.*

2. I trattamenti di cui al comma 1, lettera a), percepiti per ragioni diverse dalla condizione di disabilità, restano inclusi nel reddito disponibile di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 201 del 2011. Gli enti erogatori di tali trattamenti, anche con riferimento a prestazioni per il

diritto allo studio universitario, ai fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del trattamento stesso, sottraggono dal valore dell'ISEE l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario eventualmente valorizzato nell'ISEE medesimo, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza.

3. Gli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate adottano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto gli atti anche normativi necessari all'erogazione delle nuove prestazioni in conformità con le disposizioni del presente articolo, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati. Restano salve, fino a tale data, le prestazioni sociali agevolate in corso di erogazione sulla base delle disposizioni previgenti.”

#### **Art. 4 – ISEE Sociosanitario**

**Per l'accesso alle prestazioni sociosanitarie**, ad esempio assistenza domiciliare integrata per le persone con disabilità e/o non autosufficienti, ovvero di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali per le persone non assistibili a domicilio, è lasciata la facoltà di scegliere un nucleo più ristretto rispetto a quello ordinario (solo in caso di persone con disabilità maggiorenni).

#### **Art. 5 – ISEE Sociosanitario-Residenze**

Tra le prestazioni socio-sanitarie alcune regole particolari si applicano alle prestazioni residenziali (ricoveri presso residenze socio-sanitarie assistenziali - RSA, RSSA, residenze protette). Si ricorda che in tal caso l'ospitalità alberghiera non è a carico del servizio sanitario nazionale. Ferma restando la facoltà di scegliere un nucleo ristretto, **si tiene conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, integrando l'ISEE di una componente aggiuntiva per ciascun figlio** (per ognuno di tali figli viene calcolata una componente aggiuntiva da sommare all'ISEE del beneficiario della prestazione, ed occorre a tal fine associare la DSU del beneficiario alla DSU del figlio non convivente). Tale previsione consente, in particolare, di differenziare la condizione economica dell'anziano non autosufficiente che ha figli che possono aiutarlo da quella di chi non ha alcun aiuto per fronteggiare le spese per il ricovero in struttura.

*“Esempio: ai fini della determinazione dell'importo della retta per il ricovero in una struttura, in sede di calcolo dell'ISEE dell'anziano non autosufficiente, si tiene conto anche della condizione economica dei figli non inclusi nel suo nucleo mediante il calcolo della c.d. componente aggiuntiva. La componente aggiuntiva non è calcolata se il figlio (o qualunque altro componente del suo nucleo) è a sua volta disabile e/o non autosufficiente”.*

Inoltre si rende indispensabile ai fini del calcolo ISEE, quadro E Terza sezione, indicare eventuali donazioni effettuate in favore di persone non facenti parte del nucleo familiare, effettuate successivamente alla prima richiesta della prestazione e/o donazioni effettuate nei 3 anni precedenti la prima richiesta della prestazione solo se in favore del coniuge, dei figli o di altri familiari tenuti agli alimenti che non rientrino nel nucleo. Occorre quindi specificare il tipo di donazione effettuata dal beneficiario. A tal riguardo, ai sensi dell'articolo 433 del codice civile possono essere tenuti agli alimenti: il coniuge; i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi; i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, gli adottanti; i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle germani (fratelli e/o sorelle con entrambi i genitori in comune) o unilaterali (fratelli e/o sorelle con un solo genitore in comune), con precedenza dei germani sugli unilaterali. Ai fini delle cure e dell'assistenza dell'adulto e/o anziano che necessita di prestazioni

sociali e/o socio-sanitarie residenziali e/o semiresidenziali, occorre applicare quanto disposto dal codice civile art. 433 e dalla Corte di Cassazione con sentenza numero 44098/2016 in merito al dovere giuridico e morale dei familiari tenuti agli alimenti e che, in questo caso, debbano necessariamente concorrere e compartecipare al costo della prestazione sociale e/o socio-sanitaria.

#### **Art. 6 – Determinazione della quota di compartecipazione al costo delle prestazioni sociali**

1. In applicazione del Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n. 110 del 22/10/2014, per la determinazione della compartecipazione al costo delle prestazioni sociali si procede individuando:

- a) la soglia al di sotto della quale il soggetto richiedente la prestazione è esentato da ogni forma di compartecipazione al costo del servizio. Tale soglia viene individuata in un valore dell'ISEE uguale a € 9.530,56. Qualora il soggetto richiedente la prestazione sociale o socio-sanitaria si ritrovi nella condizione sopra descritta ma risulti beneficiario dell'indennità di accompagnamento erogata dall'INPS, compartecipa al costo della prestazione richiesta con il 75% dell'indennità stessa.
- b) la soglia ISEE al di sopra della quale il soggetto richiedente la prestazione è tenuto a corrispondere per intero il costo unitario del servizio previsto dall'Ambito Territoriale C03 è fissata in € 25.911,37;
- c) per qualsiasi valore ISEE compreso tra le soglie di cui ai precedenti punti a) e b), il soggetto richiedente la prestazione sarà tenuto a corrispondere una quota agevolata di compartecipazione al costo del servizio strettamente correlata alla propria situazione economica e scaturente dalla seguente formula:

$$\text{Comp}_{ij} = \frac{\text{I.S.E.E.}_j * \text{CS0}}{\text{I.S.E.E.0}}$$

dove:  $\text{Comp}_{ij}$  rappresenta la quota di compartecipazione agevolata del soggetto  $i$  relativa alla prestazione sociale  $j$ ;  $\text{I.S.E.E.}_j$  rappresenta l'indicatore della situazione economica equivalente del richiedente;  $\text{CS0}$  rappresenta il costo unitario della prestazione sociale agevolata;  $\text{I.S.E.E.0}$  rappresenta la soglia massima dell'indicatore della situazione economica equivalente oltre la quale è previsto il pagamento della prestazione sociale agevolata.

2. Nel caso di quote ordinarie di valore non elevato, con conseguente possibilità che dall'applicazione delle modalità di calcolo previste al precedente punto scaturiscano quote agevolate di importo particolarmente ridotto e tali da renderne anti economica l'applicazione e la gestione, è comunque consentita, in sede di adozione degli atti di cui al comma 1, la previsione di un importo minimo della tariffa agevolata applicabile.

3. La compartecipazione non si applica ai servizi di pronto intervento e al *Welfare d'accesso*.

4. Nel caso di situazioni reddituali su cui gravano spese socio-sanitarie documentabili, il Servizio competente è tenuto a prenderne atto e ad adottare soluzioni alternative e maggiormente favorevoli all'utente.

#### **Art. 7 – Presentazione della domanda**

1. Il richiedente la prestazione sociale agevolata deve farne apposita richiesta attraverso la presentazione di una domanda nella quale risulti specificato il servizio richiesto, i dati identificativi del richiedente, il valore ISE ed ISEE risultanti dalla dichiarazione sostitutiva di cui al successivo articolo e la situazione rispetto all'indicatore di reddito presunto.

2. Il richiedente dovrà altresì esprimere consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

#### **Art. 8 - Controlli**

1. L'Ambito Territoriale C03 controllerà, anche a campione, la veridicità della situazione familiare dichiarata e confronterà i dati patrimoniali e reddituali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze. A tale scopo l'Ambito Territoriale C03 può stipulare convenzioni con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. La materiale funzione di controllo, se non diversamente stabilito, è di norma esercitata dal Responsabile del Settore del Comune dove è stata richiesta la prestazione, nell'esercizio della quale può richiedere la documentazione necessaria a comprovare la situazione familiare, reddituale e patrimoniale.

2. La dichiarazione va presentata all'Ambito Territoriale C03 per il tramite del comune di residenza del richiedente.

3. L'Ambito Territoriale C03, e per esso i Comuni associati, può prevedere ulteriori controlli attraverso i corpi di Polizia Municipale.

4. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge, l'Ambito C03, e per esso i comuni associati, adotta ogni misura utile atta a sospendere, revocare e a recuperare i benefici concessi.

#### **Art. 9 - Accesso agli atti**

1. L'accesso agli atti dell'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale C03 avviene nel rispetto della normativa vigente in materia, mediante richiesta di copia inoltrata al Responsabile del procedimento del Comune capofila.

#### **Art. 10 - Durata del Regolamento**

1. Il presente regolamento rimane in vigore fino ad eventuale modifica o sostituzione, e comunque fino alla costituzione di un assetto associativo dell'Ambito Territoriale C03 ai sensi della vigente normativa.

#### **Art. 11 - Modifiche al Regolamento**

1. Eventuali modifiche al presente Regolamento sono approvate dai Consigli comunali dei Comuni dell'Ambito C03.

#### **Art. 12 - Norma finale**

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano le norme vigenti in materia, in quanto compatibili ed applicabili.